

Cronologico N.

COMUNE DI GENOVA

SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DELLE MANUTENZIONI DIFFUSE NELLE VALLATE GENOVESI (PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2023-2025)

Tra il **COMUNE DI GENOVA**, nella veste di stazione appaltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da nato a il e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Direttore della

e l'Impresa Società, di seguito per brevità denominata Impresa con sede in, in Via n... - C.A.P. - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova n....., rappresentata dal nat.. a il e domiciliat... presso la sede dell'Impresa in qualità di

(in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo d'impresе)

- tale appaltatore....., compare nel presente atto in proprio e in qualità di Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese:, come sopra costituita per una quota di con sede in, via C.A.P. codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di numero in qualità di mandante per una quota di

- tale costituitasi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito/autenticato nelle firme dal Dottor

Notaio in, in data, Repertorio n., Raccolta n., registrato all'Ufficio di Registro di in data al n. - Serie

, che, in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su sup-	
	porto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega	
	sotto la lettera " ____ " perché ne formi parte integrante e sostanziale.	
	Si premette	
	- che con determinazione dirigenziale della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche,	
	Manutenzione e Verde Pubblico - n. in data, esecutiva, è stato sta-	
	bilito di procedere all'esecuzione degli anzidetti lavori tramite accordo quadro di durata triennale	
	e di importo complessivo pari a euro 600.000,00 comprensivi di lavori, somme a disposizione	
	e I.V.A., ai sensi dell'art. 59 del D. LGS. 36/2023 e s.m.i (d'ora in avanti Codice) da concludersi	
	con un unico operatore economico, senza rilanci, indetto a mezzo procedura negoziata senza	
	pubblicazione di bando.	
	- che in base alle risultanze di gara, riportate in appositi verbali Cronologici n. in	
	data....., al quale si fa pieno riferimento è stata proposta l'aggiudicazione nei con-	
	fronti dell'Impresa, la quale ha dichiarato che non si è accordata e non si accorderà	
	con altri partecipanti alla gara;	
	- che è stato emesso regolare D.U.R.C. con scadenza ;	
	- che l'impresa è in possesso di certificazione SOA in corso di validità n. con scadenza	
 al per la categoria classe ;	
	- che il Comune di Genova ha preso atto che l'impresa risulta aver richiesto	
	l'iscrizione alla White List alla Prefettura di in data con scadenza ; oppure che Il	
	Comune di Genova ha provveduto in data a inoltrare la richiesta alla Banca	
	Dati Nazionale Antimafia (prot. n. del) dell'informativa	
	Antimafia, segue in tal caso con esito negativo OPPURE e che alla data di sottoscrizione del	
	presente contratto risulta ancora in fase istruttoria ma sono decorsi i termini di cui all'art. 92 del	
	D.Lgs. n. 159/2011 Codice antimafia;	
	2	

- che con successiva Determinazione Dirigenziale della della Direzione di Area Infrastrutture e

Opere Pubbliche, Manutenzione e Verde Pubblico - n. in data, esecu-

tiva, il Comune di Genova ha aggiudicato l'accordo quadro per l'esecuzione degli interventi di

cui in epigrafe all'impresa ;

- che sono state, espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti generali di cui agli

articoli 94-95 del codice dei contratti;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 90 del Codice e che non risulta presentato

alcun ricorso al t.a.r.

Quanto sopra premesso e confermato, quale parte integrante del presente atto, si conviene e

si stipula quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto dell'accordo quadro.

Il Comune di Genova con il presente accordo quadro: regola l'affidamento dei lavori di

cui in epigrafe e ne definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali mo-

dalità di conclusione ed esecuzione dei contratti applicativi e non conferisce all'affidatario diritto

di esclusiva in caso di lavori da affidare nelle aree oggetto del medesimo.

L'Impresa si obbliga, al momento della sottoscrizione del contratto applica-

tivo, a rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente atto e agli

atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il presente accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le princi-

pali modalità di conclusione ed esecuzione, dei contratti attuativi.

La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo il Comune di Genova alla

conclusione dei contratti attuativi.

Articolo 2. Capienza e durata dell'accordo quadro.

1. L'accordo Quadro avrà validità di tre anni dal momento della stipula.

Il Comune di Genova potrà stipulare singoli contratti attuativi di volta in volta, entro il termine di scadenza dell'accordo quadro nei limiti del finanziamento approvato a bilancio e, impegnato sul relativo capitolo mediante apposito provvedimento. Il Comune di Genova, entro la scadenza del presente accordo quadro, si riserva la possibilità di prorogare la durata del medesimo per un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione, qualora non ne sia stato esaurito l'importo.

2. La capienza dell'accordo quadro per tutta la sua durata, al netto dell'I.V.A., è pari a euro **450.000,00 (quattrocentocinquantamila virgolazero)** comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, che verranno dettagliatamente quantificati nei contratti applicativi fino all'importo massimo di Euro 36.000,00 (trentaseimila virgolazero) e comprensivi di euro 45.000,00 (quarantacinquemila) per opere in economia, da contabilizzarsi ai sensi di legge.

Tale importo è stimato e in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell'accordo quadro, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alle quantità che saranno effettivamente ordinate. L'impresa aggiudicataria accetta espressamente la rinuncia a esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di prestazioni rispetto a quelli previsti.

3. Il ribasso percentuale offerto in sede di gara è pari al% (.....), per cui i prezzi del prezzo Opere Edili ed Impiantistiche della Regione Liguria edizione 2023, con l'applicazione di tale ribasso, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali del presente accordo quadro e dei contratti attuativi.

Articolo 3 – Modalità di realizzazione e direzione lavori.

1. Le prestazioni dei contratti attuativi, che deriveranno dal presente accordo quadro, saranno

	svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nel	
	presente atto e nel Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati approvati con la determina-	
	zione dirigenziale della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche, Manutenzione e	
	Verde Pubblico n. del esecutiva ai sensi di legge che unitamente alla determina-	
	zione dirigenziale della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche, Manutenzione e	
	Verde Pubblico di aggiudicazione di cui alle premesse, qui si intendono integralmente riportate	
	e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le Parti conoscono avendone	
	sottoscritto, per accettazione con firma digitale, copia su supporto informatico che è depositata	
	agli atti della direzione Stazione Appaltante.	
	I singoli contratti attuativi verranno stipulati annualmente in base allo stanziamento a disposi-	
	zione e alle esigenze contingenti, eventualmente aggregando, su decisione del R.U.P., più in-	
	terventi, in relazione alla tipologia, all'entità, all'ubicazione degli interventi stessi. Le Parti con-	
	cordano che, in tal caso, la priorità di realizzazione degli interventi sarà stabilita a giudizio in-	
	sindacabile del R.U.P., su proposta del Direttore dei Lavori.	
	All'interno dell'ammontare di ogni singolo contratto attuativo il R.U.P. e il Direttore dei Lavori	
	emetteranno specifici ordini di servizio per individuare gli interventi da eseguire, l'importo e la	
	durata degli stessi.	
	Il Comune costituisce, ai sensi dell'articolo 114 del Codice, l'Ufficio di direzione lavori, preposto	
	alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dei lavori secondo le norme del	
	presente accordo quadro e dei contratti applicativi da esso derivanti.	
	<u>Articolo 4 – pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.</u>	
	1. Le tempistiche di pagamento sono quelle stabilite nello schema di contratto attuativo cui si	
	rimanda. Nel caso di pagamenti d'importo superiore a cinquemila euro, la Civica Amministra-	
	zione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica	
	verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40	
	5	

del 18 gennaio 2008. L'appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. il C.U.P. e il codice IPA che verrà prontamente comunicato dalla stessa Civica Amministrazione. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento è B35E21001230004 e il C.I.G. attribuito all'accordo quadro è A02ACBBF84.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso i seguenti Istituti bancari dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

- "....." - Agenzia di - Codice IBAN IT

La persona titolare o delegata a operare sul suddetto conto bancario è, di cui ante, Codice Fiscale

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari derivanti dal presente accordo quadro devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva, devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il codice identificativo gara e il Codice Unico Progetto e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via

	non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.	
	L'Impresa, s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010, così come modificata dalla Legge n. 217 in data 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto Legge n. 187/2010.	
	3. L'articolo 120 comma 12 del Codice dei Contratti regola la cessione di crediti già maturati. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.	
	<u>Articolo 5. Penali per ritardo.</u>	
	1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'ammontare degli ordini di servizio impartiti in seguito alla stipula dei contratti applicativi ed è regolamentata ai sensi dell'art. 5 dello schema di contratto applicativo.	
	2. L'applicazione di tali penali non può comunque superare complessivamente il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale dell'importo dei singoli contratti applicativi.	
	<u>Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.</u>	
	È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei casi e nei modi stabiliti dagli articoli 121 del Codice e con le modalità di cui all'allegato II.14 al Codice.	
	Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice è quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 al Codice.	
	7	

Articolo 7. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale e quelli di cui all'articolo 20 del presente contratto. In particolare l'Impresa per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il direttore di cantiere nominato. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Comune di Genova, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.

L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

La Direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 è assunta da nato a il, in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

3. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. L'Impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'Impresa dovrà fornire l'elenco del personale impiegato e delle attrezzature.

Articolo 8. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4. Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara, che opererà solo sulla restante parte.

5. Qualora, per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, risultasse una percentuale di incidenza di tali oneri diversa, esclusivamente per tali interventi saranno applicati gli oneri della sicurezza, così come quantificati nei relativi piani di sicurezza e di coordinamento.

Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo e adeguamento prezzi.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'articolo 60 del Codice e fatto salvo quanto stabilito nei commi successivi del presente articolo.

2. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento superiore al 5% o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, rilevato

	nell'anno di presentazione dell'offerta, l'appaltatore ha diritto all'adeguamento compensativo,	
	in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in	
	misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse previste dall'art. 29 del	
	D.L. 27/01/2022, n. 4 convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022	
	3. A tal fine l'appaltatore deve esibire al committente e al direttore lavori la prova della effettiva	
	variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di	
	prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell'offerta	
	e/o nel computo metrico estimativo. Nell'istanza di adeguamento compensativo, che l'appalta-	
	tore potrà presentare esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel	
	relativo cronoprogramma, dovranno essere indicati i materiali da costruzione per i quali ritiene	
	siano dovute eventuali compensazioni e la relativa incidenza quantitativa.	
	4. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione	
	dell'offerta.	
	5. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, il committente è tenuto a rico-	
	noscere l'adeguamento compensativo.	
	<u>Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.</u>	
	1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori avviene con l'emissione del certificato di	
	regolare esecuzione da parte del direttore lavori, confermato dal responsabile del procedi-	
	mento, entro tre mesi dall'ultimazione lavori derivanti dalla stipula dei contratti applicativi del	
	presente accordo quadro.	
	2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve	
	essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima, protrattosi per due mesi	
	oltre il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.	
	3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la dif-	
	formità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante	
	10	

prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Risoluzione dei contratti e recesso.

1. Il Comune di Genova procederà alla risoluzione del presente accordo quadro e dei contratti da esso derivati nei casi individuati dagli artt. 94-95 del Codice.

Costituiscono comunque causa di risoluzione:

- a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione del contratto;
- c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- d) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
- e) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- g) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- h) impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;
- i) inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di

	tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;	
	j) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente;	
	k) mancato rispetto delle clausole della Convenzione S.U.A. sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefettura U.T.G. di Genova, in data 22 ottobre 2018;	
	l) gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore;	
	m) in caso d'inosservanza degli impegni di comunicazione alla Committenza per il successivo	
	inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta	
	di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero	
	nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo	
	nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;	
	n) qualora in sede di esecuzione si riscontri la presenza di "attività sensibili", inosservanza degli	
	impegni di comunicazione alla Committenza, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi	
	alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi	
	nell'affidamento dei servizi di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190	
	(I. Trasporto di materiali a discarica per conto terzi; II. Trasporto anche transfrontaliero per	
	smaltimenti di rifiuti per conto terzi; III. Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;	
	IV. Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzi e di bitume; V. Noli a freddo di mac-	
	chinari; VI Fornitura di ferro lavorato; VII. Noli a caldo; VIII. Auto-trasporto per conto terzi; IX.	
	Guardiania ai cantieri).	
	2. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata dall'appal-	
	tatore ai sensi dell'art.117 del Codice, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a	
	lui imputabili.	
	3. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 123 del Codice, il Comune ha il diritto di recedere in	
	12	

qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla base del comma 2 del predetto articolo.

Articolo 12. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l'articolo 205 del Codice in tema di accordo bonario.

2. In ottemperanza all'articolo 210 comma 2 del Codice prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del CRE, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve scritte.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI.

Articolo 13. Clausole d'integrità anti – pantouflage e applicazione dell'Intesa tra Comune e sindacati sottoscritta in data 6 aprile 2023.

1. Le clausole d'integrità sottoscritte in sede di partecipazione alla gara e a cui si rimanda integralmente, stabiliscono la reciproca, formale obbligazione del Comune di Genova e dell'appaltatore di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, come previsto dai codici di comportamento vigenti, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

2. Vengono qui richiamati in particolare gli articoli 3 Obblighi degli operatori economici, 5 Obblighi dell'operatore economico aggiudicatario, 6 sanzioni e 8 controlli delle Clausole d'integrità sottoscritte in sede di partecipazione.

3. L'appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.

4. È obbligo dell'appaltatore denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

5. L'affidatario attesta di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario.

6. In applicazione di quanto previsto dall'intesa sulla tutela dei lavoratori sottoscritto in data 6 aprile 2023 tra Comune di Genova, Città Metropolitana e parti sociali all'appaltatore, qualora si incorra nella casistica di cui all'art. 99 del D.lgs. 81/2008, potrà essere richiesto un confronto con le organizzazioni sindacali per fornire informazioni su conduzione del contratto, cronoprogramma di realizzazione delle opere e proiezione occupazionale dell'intervento.

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. La Stazione appaltante ha redatto il Piano di sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

2. Considerato che l'esatta tipologia ed entità dei lavori potrà essere determinata solo al mo-

	mento in cui si verifica la necessità dell'intervento, con riferimento alle vigenti normative in ma-	
	teria di sicurezza, allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicu-	
	rezza saranno disposti dal committente in caso di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,	
	mentre l'appaltatore, depositerà presso la stazione appaltante il documento di valutazione dei	
	rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo	
	le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto e un proprio Piano Operativo di Sicu-	
	rezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizza-	
	zione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del	
	Piano di Sicurezza e di Coordinamento	
	3. Nell'ipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile	
	2008 n. 81, l'Impresa dovrà predisporre, comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicu-	
	rezza sostitutivo del piano di sicurezza (PSS), integrato con gli elementi del piano operativo di	
	sicurezza (POS), come previsto dall'articolo 131 del Codice dei Contratti, nel rispetto delle	
	forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XIV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.	
	L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al coordinatore per	
	la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che	
	mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.	
	Tutti detti piani formeranno parte integrante dei contratti applicativi e, saranno depositati agli	
	atti del Comune e messi a disposizione delle Autorità competenti alle verifiche ispettive di con-	
	trollo nei cantieri.	
	4. L'Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicurezza in fase ope-	
	rativa, se nominato, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio	
	rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecu-	
	zione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o	
	di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.	
	15	

Articolo 15. Subappalto.

1. Il presente accordo quadro e i contratti applicativi da esso derivanti non possono essere ceduti, a pena di nullità. La stazione appaltante, come previsto da espresso divieto di legge, negherà l'autorizzazione di sub-appalti e sub-contratti richiesti nei confronti di operatori economici partecipanti alla gara di affidamento del presente accordo quadro.

2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei contratti, i lavori che l'Impresa, ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti di legge, le attività facenti parte della categoria prevalente, nella percentuale del% rispetto al valore complessivo del contratto.

Articolo 16. Garanzia fideiussoria a titolo di buon adempimento delle clausole contenute nel presente accordo quadro.

1. A garanzia della perfetta e integrale esecuzione del presente accordo quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l'impresa ha presentato garanzia fideiussoria n. del tramite polizza fideiussoria rilasciata dalla Società – Agenzia, per l'importo fisso di Euro (.....) pari al due per cento della capienza complessiva del presente accordo quadro, ridotto nelle misure di legge, con previsione di proroghe annuali. L'escussione di detta garanzia avviene a prima richiesta. Detta garanzia, prelieve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la vigenza dell'accordo quadro, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma del presente articolo.

2. La cauzione definitiva sarà svincolata successivamente alla stipula dell'ultimo dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro e deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Per ciascun contratto attuativo di volta in volta stipulato l'affidatario presenterà una cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 117 del Codice.

Articolo 17 Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Impresa, assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'importo e le modalità di stipula delle polizze assicurative sono riportate nell'art. 14 dello schema di contratto attuativo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto ancora vigente;

- il Capitolato Speciale d'Appalto;

- prezzo "Opere Edili ed Impiantistiche" - Regione Liguria – Anno 2023 ;

- prezzi unitari del computo metrico tipo;

- gli articoli, da 1 a 12 compreso, del "Capitolato di Sicurezza" del Comune di Genova, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 877 del 04 giugno 1998;

- il piano di sicurezza e coordinamento;

- le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzo dell'Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria;

- la Convenzione S.U.A. sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefettura UTG di Genova in data 22 ottobre 2018 e le clausole d'integrità sottoscritte in sede di gara.

Articolo 19. Elezione di domicilio e informativa sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 145/2000, l'Impresa elegge domicilio in Genova presso Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo .. del capitolato speciale d'appalto indica i seguenti recapiti: posta certificata..... .

Articolo 20. Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento generale (UE) 2016/679 (di seguito GDPR)

1. La Civica Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

2. Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail urp@comune.genova.it indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail DPO@comune.genova.it

3. Finalità del trattamento dei dati e conferimento: I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

4. Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima

	sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, infor-	
	matici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il	
	rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.	
	5. Base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché pre-	
	visto dalle seguenti norme: a) necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione	
	del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR); b) necessità del	
	trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par.	
	1 lett. c del GDPR); c) necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse	
	pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento	
	(art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata	
	alla selezione del contraente.	
	6. Dati oggetto di trattamento: I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di	
	persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali	
	a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo,	
	codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione. Formano oggetto di trattamento,	
	inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vi-	
	gente normativa in materia di contratti pubblici. Comunicazione e diffusione dei dati I dati po-	
	tranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti	
	soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio: a) all'Autorità nazionale anticorruzione; b) alle autorità	
	preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa; c) all'autorità giudiziaria nei	
	casi previsti dalla legge; d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto	
	dell'Unione o dello Stato italiano.	
	I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedi-	
	mento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.	
	La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella	

sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

7. Trasferimento dei dati: La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

8. Periodo di conservazione dei dati: La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

9. Diritti dell'interessato: Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR). Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO: dpo@comune.genova.it

10. Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.

Articolo 21. Spese imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara svoltasi nei giorni, sono a carico dell'Impresa che, come sopra costituita, vi si obbliga.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso.

6. La presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Gli effetti della presente scrittura privata, composta di pagine, stipulata in modalità elettronica, decorrono dalla data dell'ultima sottoscrizione mediante firma elettronica che verrà comunicata alle parti sottoscrittrici mediante posta certificata inviata dalla Stazione Appaltante Ufficio Lavori.

Per il Comune di Genova

Per l'Impresa